



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n° 2041

Roma, 27 luglio 2005

Alla **Lega delle Cooperative di Ravenna**
via Faentina, 106
48100 - Ravenna

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Lega delle Cooperative di Ravenna.

L'organizzazione dei datori di lavoro LEGACOOOP Ravenna, in riferimento ai lavoratori assunti con qualifica di operai a tempo determinato (O.T.D.), chiede se possa considerarsi corretta la previsione contrattuale secondo la quale la monetizzazione delle ferie non fruita avviene attraverso il pagamento una maggiorazione della retribuzione corrisposta mensilmente.

Al riguardo si ricorda che l'art. 10 comma 2 del d.lgs n. 66/2003 prevede che il periodo minimo di quattro settimane *“non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute”*, salvo l'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di maturazione.

In proposito la circolare n. 8/2005 ha precisato che *“per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, di durata inferiore all'anno, è quindi sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie”*.

Il rapporto di lavoro dei lavoratori assunti con qualifica di O.T.D. rientra nell'ipotesi suddetta, in quanto di durata inferiore all'anno, senza che rilevi la peculiare modalità di svolgimento della prestazione che, in quanto legata anche condizioni atmosferiche, potrebbe comportare una riduzione dei giorni lavorativi effettivi rispetto a quelli previsti dal contratto.

Quanto alla previsione del CCNL, relativa al pagamento delle ferie attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria pagata mensilmente, sembrano evidenziarsi alcuni profili di problematicità, anche alla luce dei chiarimenti della Corte Costituzionale che, con sentenza 10 maggio 1963 n. 66, ha abolito il periodo minimo di un anno di ininterrotto servizio per il godimento del riposo annuale.

In proposito, nella stessa motivazione addotta dai giudici delle leggi si legge che: *“il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche e che la ragione della sua affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di lavoro: potrebbe, in tal caso, ammettersi un bisogno minore, ma non escludersi del tutto che la necessità esista. Più coerenti alla norma costituzionale sono quei contratti collettivi di lavoro che prescrivono il frazionamento delle ferie annuali, in modo che il lavoratore possa effettivamente conseguire un riposo che si proporzioni alla quantità di lavoro effettivamente prestato presso l'imprenditore che lo ha assunto”*.

È alla luce di tali principi fondamentali che va dunque letta l'affermazione di cui alla circolare n. 8/2005 secondo cui *“per quanto riguarda i contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno è quindi sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie”*. Ciò significa che il godimento delle ferie nei rapporti di lavoro infrannuali può non essere effettivamente fruito, in tutto o in parte, mediante giorni di riposo ma può essere sostituito dalla relativa indennità. Ciò che non sembra in linea con i principi sia della Direttiva comunitaria che della Corte Costituzionale è la scelta di programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità con maggiorazioni retributive pagate mensilmente.

Si ritiene pertanto più aderente ai principi richiamati la scelta di pagare l'indennità sostitutiva per ferie non godute al termine del rapporto di lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

DP